

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DATA MANAGEMENT
E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI – SECONDA EDIZIONE – ID 2566 – LOTTO 1

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI GESTIONE E GOVERNO DEL DATO MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DATA MANAGEMENT ED I SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP ID 2566 – LOTTO 1 SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE

INDICE

1.	DEFINIZIONI	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA	6
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI	7
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	7
8.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ.....	7
9.	PENALI	8
10.	CORRISPETTIVI	8
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	10
13.	SUBAPPALTO.....	10
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	10
15.	FORZA MAGGIORE	11
16.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	11
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	11
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	13
20.	FORO COMPETENTE.....	13
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13

CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale ing. Mario Nobile, in forza dell'incarico rinnovato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2026, a firma del Sottosegretario di Stato per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 452, (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

- **ACCENTURE S.p.A.**, sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet n. 10, capitale sociale Euro 1.843.248,60=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1652886, P. IVA 13454210157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Privata Nino Bonnet n. 10, in persona del Procuratore Dott. Massimiliano Facchini, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa;
 - **Ai4SMARTCITY S.r.l.** con sede legale in Modena, Via Carlo Zucchi n. 21, capitale sociale Euro 650.000,00 (di cui sottoscritto e versato Euro 54.416,00)=, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. MO-426409, P. IVA 03893360366, domiciliata ai fini del presente atto in Modena, Via Carlo Zucchi n. 21, e la mandante;
 - **AINDO S.p.A.** con sede legale in Trieste, Località Padriciano n. 99, capitale sociale Euro 100.857,00 (di cui sottoscritto e versato Euro 88.105,00), iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Giulia al n. TS-203253, P. IVA 01313960328, domiciliata ai fini del presente atto in Trieste, Via Località Padriciano n. 99, e la mandante;
 - **DEAS - DIFESA E ANALISI SISTEMI S.p.A.** con sede legale in Roma, Piazza Montecitorio nn. 122/123, capitale sociale Euro 1.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-1558212, P. IVA 14961281004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazza Montecitorio nn. 122/123, e la mandante;
 - **ENGINEERING D. HUB S.p.A.** con sede legale in Pont Saint Martin (AO), Viale Carlo Viola, capitale sociale Euro 2.000.000,00=, iscritta al R.E.A. presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni - Registro Imprese C.C.I.A.A. al n. AO-74100, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 01899910242, Partita IVA 12622480155, domiciliata ai fini del presente atto in Pont Saint Martin (AO), Viale Carlo Viola;
 - **EXPLEO ITALIA S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Simone Martini nn. 143/145, capitale sociale Euro 525.000,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-899299, P. IVA 05551171001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Simone Martini nn. 143/145;
 - **INTELLERA CONSULTING S.p.A.** con sede legale in Milano, Via De Castillia n. 23, capitale sociale Euro 1.500.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-2579632, P. IVA 11088550964, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via De Castillia n. 23;
 - **LASER ROMAE S.r.l.** con sede legale in Roma, Via Barzanò 61, capitale sociale Euro 500.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-1364976, P. IVA 12314111001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, viale Cesare Pavese, 410;
 - **S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.p.A.** con sede legale in Roma, Via del Serafico n-200, capitale sociale Euro 10.050.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-1586710, P. IVA 15379561002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via del Serafico n. 200, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Paola Cardelli repertorio n. 29025/9516 del 18 dicembre 2025;
- (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO CHE

- a) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- b) L'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.
- c) Peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.
- d) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- e) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- f) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 14/06/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S112 del 13/06/2023, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a), per ciascuno dei seguenti lotti:
 - Lotto 1: Servizi applicativi di Data Management per la PAC;
 - Lotto 2: Servizi applicativi di Data Management per la PAL – Area Nord;
 - Lotto 3: Servizi applicativi di Data Management per la PAL – Area Centro/Sud;
 - Lotto 4: Servizi di demand e PMO per la PAC;

- Lotto 5: Servizi di demand e PMO per la PAL – Area Nord;
 - Lotto 6: Servizi di demand e PMO per la PAL – Area Centro/Sud.
- g) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 24/02/2026.
- h) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il presente modello per la stipula dei Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- i) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- j) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale), l'Offerta Tecnica, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- k) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: BC07DC4E16.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle previsioni normative e linee guida richiamate espressamente nel Capitolato Tecnico Generale;
 - d) dalle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - e) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all'Accordo Quadro).
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi i relativi Allegati, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi e le prescrizioni dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: LA.DW.1 – Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, LA.DW.5 – Manutenzione adeguativa, LA.DW.6 – Supporto specialistico, ACC.1 – Servizio di Gestione Operativa, ACC.4 - Servizio di contact center ed help desk I livello., come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.3 È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Antonio Romano e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 l'Ing. Giorgio De Lucia.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data di stipula ed avrà termine allo spirare di 48 mesi, comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sui servizi realizzativi, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.
- 4.2 L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto Esecutivo, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile Unico delle Attività Contrattuali del Contratto Esecutivo (RUAC) Alessio Mariani e i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: Referente Servizi realizzativi di software: Giuseppe Lo Presti, Referente gestione manutenzione: Luca Mele, Referente Supporto specialistico: Simone Baluci, Referente Servizi accessori: Domenicantonio Romei.
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico

Generale dell'Accordo Quadro.

- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.4 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con

le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, nonché quelle di seguito indicate.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice Livelli di Servizio, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, è pari a duemilioniduecentomilaventisette/00 IVA esclusa (€ 2.200.027,00 IVA esclusa) così suddiviso:

LA.DW.1 - Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software Ad Hoc - 499.317,00 € IVA esclusa;
LA.DW.5 - Manutenzione adeguativa - 300.650,00 € IVA esclusa;
LA.DW.6 - Supporto specialistico - 1.181.200,00 € IVA esclusa;
ACC.1 - Servizio di Gestione Operativa - 69.600,00 € IVA esclusa;
ACC. 4 - Servizio di contact center ed help desk I livello - 149.260,00 € IVA esclusa.

I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

- 10.2 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4, dell'Accordo Quadro.
- 10.3 In relazione al/i servizio/i LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa, se erogati in modalità progettuale "a corpo", il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:
- 85% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 11 "Fatturazione e pagamenti";
 - 15%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 2 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP1 - Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo" di cui all'Appendice 2 del Capitolato tecnico, secondo quando disciplinato dal successivo articolo 11 "Fatturazione e pagamenti".

In relazione al/i servizio/i LA.DW.6 - Supporto Specialistico, ACC.1 – Gestione Operativa, ACC.4 – Contact center ed help desk I livello, se erogati in modalità progettuale "a corpo", il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:

- 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 11 "Fatturazione e pagamenti";
- 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 2 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP2 - Accuratezza nell'erogazione dei servizi" a corpo", di cui all'Appendice 2 del Capitolato tecnico, secondo quando disciplinato dal successivo articolo 11 "Fatturazione e pagamenti".

In relazione al/i servizio/i LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa, LA.DW.6 - Supporto Specialistico, ACC.1 – Gestione Operativa, ACC.4 – Contact center ed help desk I livello, se erogati in modalità continuativa, il corrispettivo deve ritenersi composto come segue:

- 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 11 “Fatturazione e pagamenti”;
- 20%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 2 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione “IP3 - Qualità del personale dei servizi continuativi” e “IP4 - Qualità dei servizi continuativi” di cui all'Appendice 2 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 11 “Fatturazione e pagamenti”.

10.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la cadenza indicata nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici.

11.2 Relativamente alle **quote fisse e alle quote sospese**, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:

a) con riferimento ai servizi i LA.DW.1 - Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, LA.DW.5 - Manutenzione Adeguativa, se erogati in modalità progettuale “a corpo”, **la quota fissa** di cui all'art. 10, **pari all'85%** è così suddivisa:

- per il Ciclo completo o ridotto:
 - il 10% al termine della fase di definizione;
 - il 40% al termine della fase di realizzazione;
 - il 50% all'esito positivo del collaudo;
- per il Ciclo Fase Unica:
 - il 100% all'esito positivo del collaudo;
- per il Ciclo Iterativo:
 - il 5% dell'intero obiettivo al termine della fase di definizione;
 - il 60% del valore dello sprint al termine di ogni sprint;
 - il 35% dell'intero obiettivo all'esito positivo del collaudo finale

la quota sospesa di cui all'art. 10, **pari al 15%** in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione “IP1 - Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo”, come riportato nell'Appendice 2 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico Speciale, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.

b) con riferimento ai servizi LA.DW.6 - Supporto Specialistico, ACC.1 – Gestione Operativa, ACC.4 – Contact center ed help desk I livello, se erogati in modalità progettuale “a corpo”, **la quota fissa** di cui all'art. 10, **pari al 90%**:

- per il Ciclo Fase Unica:
 - il 100% alla consegna dei deliverables previsti;

la quota sospesa di cui all'art. 10, **pari al 10%** in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione “IP2 - Accuratezza

nell'erogazione dei servizi "a corpo", come riportato nell'Appendice 2 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico Speciale, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.

- c) con riferimento ai servizi LA.DW.6 - Supporto Specialistico, ACC.1 – Gestione Operativa, ACC.4 – Contact center ed help desk I livello, se erogati in modalità continuativa,

la quota fissa di cui all'art. 10, **pari all'80%**:

con cadenza bimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;

la quota sospesa di cui all'art. 10, **pari al 20%**:

- 10%, in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP3 - Qualità del personale dei servizi continuativi", come riportato nell'Appendice 2 Indicatori di qualità al Capitolato Tecnico Speciale, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.
- 10%, in via posticipata, al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP4 - Qualità dei servizi continuativi", come riportato nell'Appendice 2 Indicatori di qualità al Capitolato tecnico, positivamente accertato dalle relative verifiche di conformità.

11.3 Resta inteso che le **quote sospese** sono definite nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità" e il fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indici di Prestazione associati alla quota sospesa.

11.4 Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione/collauda sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dall'Amministrazione, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che per tutte le altre fasi (quali a titolo esemplificativo quelle di analisi, verifica di conformità etc.) la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.

11.5 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore costituirà la garanzia di cui all'art. 13, comma 12 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal perfezionamento di tale Contratto Esecutivo.

13. SUBAPPALTO

13.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di 65%, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: LA.DW.1 - Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software Ad Hoc. LA.DW.5 - Manutenzione adeguativa, LA.DW.6 - Supporto specialistico, ACC.1 - Servizio di Gestione Operativa, ACC. 4 - Servizio di contact center ed help desk I livello, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Quadro.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui all'art. 23.3 del Capitolato d'Oneri.
- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 17.2.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

- 17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di

diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il

Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

21.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

21.4 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi integralmente trascritte.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li _____

(per l'Amministrazione Contraente)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione

e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 15 Risoluzione e Recesso, Art. 16 Forza Maggiore, Art. 17 Responsabilità civile e polizza assicurativa, Art. 18 Trasparenza dei prezzi, Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 21 Foro competente, Art. 22 Trattamento dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

(per il Fornitore)